



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DATA 21.02.2011

OGGETTO: revoca delibera di C.C. 25/2010 e approvazione nuovo regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei consiglieri comunali

L'anno duemilaundici il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	LOMONACO Carlo	SINDACO	SI
2)	DE PAOLA Pietro	VICE SINDACO	NO
3)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI
4)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
5)	MARSIGLIA Mariano	Consigliere	SI
6)	MARSIGLIA Bernardino	Consigliere	SI
7)	GIUNTI Pasquale	Consigliere	SI
8)	SENATORE Francesco Nicola Manlio	Consigliere	SI
9)	ARIETE Maurizio	Consigliere	SI
10)	DROGHINI Alessandra	Consigliere	NO
11)	PEPE Biagio	Consigliere	NO
12)	DE LUCA Pasquale	Consigliere	SI
13)	PRATICO' Biagio	Consigliere	NO
14)	PRATICO' Antonio	Consigliere	SI
15)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
16)	CEGLIE Rosa	Consigliere	NO
17)	MANAGO' Mario Daniele	Consigliere	NO

Totale presenti n. 11 – assenti n.6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Algieri Santa Rosaria con funzioni di verbalizzante

La seduta è aperta al pubblico

Il Dott. Carlo Lomonaco, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, pone in discussione il 4° punto all'odg

IL PRESIDENTE

pone in discussione il punto precisando che con deliberazione n.25 del 06.09.2010 il Consiglio Comunale di Praia a Mare aveva approvato il regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei consiglieri comunali";

Che i consiglieri di minoranza hanno proposto ricorso al TAR per la Calabria per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 25 del 06.09.2010;

Che con sentenza n.66 del 12.01.2011 il TAR per la Calabria, ha accolto il ricorso ed ha annullato parzialmente l'art. 3, terzo comma, e, interamente, gli artt 7, secondo comma, 8, primo comma, lett b, 8, ultimo comma, e 9 del regolamento;

Ritenuto dover procedere all'ottemperanza della predetta sentenza che in ogni caso nella parte motiva ha evidenziato che la visione o l'accesso informale può essere disciplinato in modo tale da recare il minore turbamento alle attività degli uffici (specificando a titolo esemplificativo dalle ore 9,00 alle ore 10,00);

Rilevata una evidente contraddizione tra la parte motiva e la parte dispositiva della predetta sentenza, in quanto, mentre nella prima viene censurato il regolamento nella parte in cui non consente ai consiglieri di inoltrare richieste d'accesso via fax o e-mail, nella parte dispositiva viene annullato parzialmente l'art.3 c.3 che prevede una ipotesi diversa:

Considerato che, per esigenze organizzative il Comune di Praia a Mare ritiene di dover concedere il diritto d'accesso dalle ore 13,00 alle ore 14,00;

Pertanto si propone di ottemperare alle prescrizioni della sentenza n.66/2011 del TAR di Catanzaro ;

Di revocare la delibera di C.C. 25 del 06.09.2010;

Di approvare il nuovo "regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei consiglieri comunali"

Interviene il consigliere **Praticò A** : "chiedo di conoscere l'ufficio che ha predisposto il regolamento d'accesso agli atti?"

Il Presidente: "Il Segretario Comunale".

Il Consigliere Praticò A.: "chiedo al Sindaco di conoscere quali uffici hanno suggerito l'orario della visione, da parte dei consiglieri comunali, degli atti e del protocollo?"

Il Presidente: "Nessun ufficio, la scelta dell'orario è scaturita dalla valutazione di rendere più funzionale l'organizzazione degli uffici. E' proprio per rendere più funzionali gli uffici stessi che sono stati scelti degli orari che non interferiscono con quelli di apertura al pubblico".

Il Consigliere Praticò: "chiedo alla Segretaria Comunale, nella sua qualità di estensore del regolamento di conoscere a chi spetta stabilire gli orari per non interferire eventualmente con gli uffici stessi, atteso che il Sindaco non ha nessuna iniziativa amministrativa se non quella politica istituzionale".

Il Segretario Comunale: "Le direttive per la redazione del regolamento sono state date dall'Amministrazione Comunale e, pertanto, anche gli orari sono stati indicati dall'Amministrazione Comunale".

Il Consigliere Praticò A.: "chiedo al Sindaco e al Segretario dell'Ente di farmi conoscere se la presente bozza di regolamento è munito del preventivo parere previsto dall'art. 11 del D.P.R. 184/2006 atteso che in mancanza dello stesso non si può procedere alla sua approvazione".

Il Sindaco: "La presente bozza è munita del parere tecnico del Segretario comunale ed è stata presentata con le stesse modalità con cui era stato presentato il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale su cui lo stesso TAR non aveva eccepito nullità o irregolarità a quanto in merito evidenziato quest'oggi dal Consigliere".

Il Consigliere Praticò: "In risposta a quest'ultimo punto faccio evidenziare al Sindaco e al Segretario dell'Ente che il TAR si pronuncia sulle circostanze messe in evidenza dai ricorrenti e non può e non deve entrare nel merito su fatti e circostanze non richieste dai ricorrenti. Ecco perché il TAR, su quanto test'è rappresentato, non vi erano i motivi per entrare nel merito. Basta andare a leggere la memoria difensiva del Comune e la Sentenza del TAR e Sindaco e Segretario si accorgeranno della validità della loro risposta. Da tanto si denota ulteriormente un palese ostruzionismo verso i Consiglieri Comunali di minoranza".

Il Sindaco: "Senza entrare nel merito circa le considerazioni esposte dal Consigliere Praticò in merito alle competenze del TAR sui ricorsi presentati, devo evidenziare l'assoluta infondatezza della considerazione dell'ultima parte dell'intervento del Consigliere Praticò. Non si capisce in che cosa si

sostanzi l'ostruzionismo dell'Amministrazione Comunale in merito a questa vicenda, dal momento che la proposta che viene presentata questa mattina in Consiglio Comunale recepisce integralmente quanto reclamato e richiesto dallo stesso gruppo rappresentato dal Consigliere Praticò in occasione del ricorso presentato e accolto dal TAR".

Il Consigliere Senatore: "Faccio rilevare al Consigliere Praticò che le stesse motivazioni possono essere desunte anche dalla sentenza del TAR di 1° grado laddove prevede" l'accesso del consigliere comunale per l'esercizio del mandato di cui è attributario non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino-pubblica amministrazione, il primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che a causa della loro continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione oramai vietato dall'art. 24 c.3 della legge 241/90".

Il Consigliere Praticò A: "Sindaco mi dispiace contraddirla ancora una volta, ma Lei non ha preso in considerazione integralmente la sentenza del TAR dove ci avevate vietato di effettuare richieste via fax se il fax non era certificato. L'ostruzionismo è quando si pretendeva un fax certificato quando in Italia non esiste alcuna legge in tal senso e non vado oltre. Il TAR in quella sentenza, per evitare ingorghi negli uffici, ha suggerito la visione degli atti dalle 9.00 alle 10.00, il Sindaco, pur non avendo titolo, in questo ennesimo regolamento che la visione deve avvenire dalle 13.00 alle 14.00. Su tale orario quale penalizzazione dobbiamo pagare? Ribadisco per l'ennesima volta al Consigliere Senatore che la sentenza, che con foga si appella, è una sentenza priva di qualsiasi effetto in quanto la stessa è stata annullata dal Consiglio di Stato e lo invito a prenderne atto al fine di fare affermazioni precise. Termino e su qualsiasi altro intervento, come gruppo non intendiamo più rispondere atteso che se dovesse rimanere come orario di visione agli atti dalle 13.00 alle 14.00 proporremo ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, alla Commissione per l'Accesso agli atti, la quale deve esprimersi obbligatoriamente per l'uniformità degli stessi regolamenti. Ci rivolgeremo al Capo dello Stato e ad ogni altro Ente per ripristinare il rispetto verso questo gruppo. Concludo dicendo che invito il Sindaco a riflettere su quanto fin qui rappresentato da questo gruppo consiliare al fine di evitare che eventuali soccombente dell'Ente possano sfociare in danno erariale".

Il Sindaco: "Ringrazio il Consigliere per l'invito alla riflessione su quanto evidenziato, ribadisco che nella bozza di regolamento di accesso agli atti oggi sottoposto al Consiglio non si ravvisa nessun ostruzionismo nei confronti di nessun Consigliere in quanto l'orario indicato dalle 13.00 alle 14.00 non può essere considerato una discriminazione in quanto gli uffici sono regolarmente aperti e gli Amministratori sono anch'essi presenti in comune. Circa, poi, il riferimento dell'orario dalle ore 9.00 alle 10.00 indicato nella sentenza del TAR, sicuramente non era da parte del TAR un invito esplicitamente rivolto al Consiglio Comunale per farlo proprio nel regolamento che andava riproposto ma era solo un esempio atteso che il TAR non ha sicuramente le competenze per poter indicare o scegliere gli orari in cui consentire l'accesso ai Consiglieri Comunali.

Il Consigliere Praticò: Legge e consegna il documento da trascrivere e allegare alla deliberazione.

I Consiglieri comunali del gruppo "Praia Città d'Europa" Biagio Praticò, Rosa Ceglie, Mario Daniele Managò, Antonio Praticò e Francesco Trimboli, evidenziamo, ancora una volta in questa sede, che nei loro confronti è in atto una perdurante, pervicace e gravissima forma di ostruzionismo da parte dell'Amministrazione comunale che impedisce a questi ultimi il regolare svolgimento del loro mandato elettorale e delle funzioni ad esso connesso.

E' sufficiente evidenziare che, sino ad oggi, anche ai fini della semplice "visione" di un qualsivoglia "atto" del Comune di Praia a Mare (permesso di costruire, concessione demaniale, determina degli Uffici, atti di gara ecc.....) i ricorrenti sono stati costretti a sottostare a preventivi e curiosi colloqui con i Dirigenti comunali, a dover formulare istanza di accesso ai singoli Uffici, ed attendere lunghi tempi di riscontro alle loro richieste di accesso in ordine sia alla possibilità di accedere a tali atti sia al tempo ed alle modalità di accesso a quanto richiesto.

In ragione di tutto quanto innanzi i ricorrenti sono stati costretti a ricorrere, più volte, durante il loro mandato, alla Giustizia Amministrativa al fine di poter accedere agli atti comunali.

Ed infatti, con sentenza n. 1749 del 2007 il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso dei ricorrenti ed ha condannato l'amministrazione comunale di Praia a Mare ad esibire gli atti richiesti dai ricorrenti e denegati con le note impugnate in quel giudizio.

Con sentenza n. 1750 del 2007 il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, accogliendo la domanda dei ricorrenti ha dichiarato la illegittimità di alcune note sindacali con le quali si negava l'accesso agli atti da parte del Comune di Praia a Mare ed ha condannato l'Amministrazione resistente alla esibizione dei documenti richiesti.

Con sentenza n. 421 del 2009 il T.A.R. Calabria, Catanzaro, sezione seconda, ha annullato in parte qua il Regolamento comunale sull'accesso agli atti nella parte in cui disponeva particolari limitazioni all'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali in relazione ad alcuni atti;

Con sentenza del Consiglio di Stato n.6963 del 2010. è stato dichiarata la illegittimità del diniego di accesso opposto ai ricorrenti in relazione ad alcune richieste dagli stessi formulate.

Con sentenza n. 66 del 2011 il T.A.R. Calabria Catanzaro, sezione seconda ha annullato in parte qua un nuovo Regolamento comunale sull'accesso agli atti nella parte in cui disponeva particolari limitazioni all'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali in relazione ad alcuni atti;

Con ben cinque sentenze, quindi, il comportamento del Comune di Praia a Mare è stato censurato dai Giudici amministrativi in quanto lesivo del diritto di accesso dei Consiglieri Comunali di Praia a Mare.

Premesso quanto innanzi, a distanza di un solo mese dall'ultima sentenza del T.A.R. Calabria, n. 66 del 2011, l'Amministrazione Comunale nel continuare la sua perdurante, perversa e gravissima forma di ostruzionismo che impedisce ai Consiglieri di minoranza il regolare svolgimento del loro mandato elettorale e delle funzioni ad esso connesse, e disattendendo la sentenza del T.A.R. Calabria Catanzaro, si appresta, nella seduta odierna, a revocare la delibera consiliare n. 25 del 6/09/2010 e ad approvare un nuovo "Regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali" del Comune di Praia a Mare, che ancora una volta offende il ruolo dei Consiglieri di minoranza stessi obbligando loro alla visione degli atti dalle ore 13,00 alle ore 14,00 rispetto alla previsione del T.A.R. Calabria che individuava l'orario dalle ore 9,00 alle ore 10,00. **Persistendo così in continue azioni illecite e abusi di potere.**

Per codesta Amministrazione fare il Consigliere di minoranza, oltre ad essere perseguitato, deve significare affrontare sacrifici, mentre fare il Consigliere di maggioranza consente lo svolgimento del proprio mandato elettorale senza alcuna limitazione in termini di tempo e di spazio (un ufficio dotato di telefono, computer, idonea scrivania ed entrata ed uscita per come liberamente desidera). L'Amministrazione comunale dimentica, volutamente, che la legge concede gli stessi diritti a tutti i consiglieri comunali siano essi di maggioranza che di minoranza. Alla luce di quanto sopra l'orario di accesso relegato all'ultima ora di lavoro dovrà essere modificato prevedendo l'ipotesi evidenziata dal T.A.R. Calabria Catanzaro che è quella dalle ore 9,00 alle ore 10,00, tale da recare il minore turbamento alle attività degli uffici. Ricordiamo al Sindaco e al Consiglio che mai i Consiglieri di minoranza hanno preteso l'immediata consultazione diretta del protocollo informatico, bensì solo su presentazione di richiesta di rilascio copia. Il nostro buon senso che non ha mai inteso recare turbamento alle attività degli uffici, non è stato apprezzato, ma anzi con il nuovo regolamento si intende penalizzare ancora di più i Consiglieri di minoranza.

Gli atti che vengono richiesti in copia non possono essere rilasciati in un termine di trenta giorni, ma certamente quanto meno in un termine ridotto al massimo a quindici giorni. In tal senso si è anche pronunciata costantemente la Giustizia Amministrativa.

Il tempo assegnato per i Consiglieri, per il rilascio di copie, non può essere equiparato ai tempi riservati ai cittadini: ne verrebbe penalizzata l'attività degli stessi Consiglieri, in quanto non verrebbero posti in condizioni di esercitare al meglio il proprio mandato.

Sindaco, ove non vengano prese in considerazione le sopra riportate nostre richieste, ancora una volta saremo costretti a rivolgerci alla Giustizia Amministrativa, nonché al Capo dello Stato per porre fine a tale perdurante atteggiamento ostruzionistico e lesivo della nostra dignità e del nostro mandato elettorale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in una nota rimessami nel mese corrente, mi ha rappresentato la possibile esistenza di un danno erariale nei casi di soccombenza del Comune al ristoro delle spese legali; pertanto la invito a valutare con estrema attenzione anche tale circostanza, onde evitare il rischio di vederla coinvolto direttamente in una simile circostanza, alla luce anche di tutte le sentenze sopra citate che hanno visto soccombere il Comune.

Vista la posizione del Sindaco, questo gruppo non partecipa, alla votazione del presente ordine del giorno e abbandona l'aula.

Si allontanano dall'aula i due consiglieri di minoranza. Sono presenti n. 9 consiglieri

Il Sindaco: Respingo nel modo più assoluto la dichiarazione letta e presentata dal Consigliere Praticò in quanto l'A.C. non ha mai disatteso le richieste di tutti i Consiglieri i quali hanno avuto e hanno accesso

diretto agli uffici. Nessun ostruzionismo è stato fatto nei loro confronti. Ribadisco che l'ultima sentenza n. 66 del gennaio c.a. dice: diritto giornaliero di visione, poi l'indicazione dell'orario fatto è solo a mò di esempio e non una indicazione dell'orario.

In questa proposta sono state recepite tutte le correzioni che al regolamento stesso erano state apportate dal TAK per cui non risponde al vero che ci sono limitazioni.

Con questo regolamento, che ha recepito le indicazioni, non vengono assolutamente lesi i diritti e la libertà che devono essere garantiti ai Consiglieri Comunali.

Pertanto, ripropongo l'approvazione della nuova bozza di regolamento nella forma che, come già detto accoglie tutte le osservazioni che sono state fatte dal TAR nella sentenza del gennaio scorso.

si allontana l'Assessore Giunti

Il Consigliere Senatore: *precisa che "è l'art. 24 della legge 241/90 che ritiene non ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"*

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Consigliere Praticò Antonio del gruppo Praia Città d'Europa;

Udito l'intervento del Sindaco/Presidente

Vista la legge 267/2000

Visto il parere tecnico

Ritenuto poter procedere all'approvazione del regolamento così come presentato;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di ottemperare alle prescrizioni della sentenza n.66/2011 del TAR di Catanzaro ;

Di revocare la delibera di C.C. 25 del 06.09.2010;

Di approvare il nuovo "**regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei consiglieri comunali**" così come presentato e costituito da n. 8 articoli.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs, n. 267/2000.

Rientrano in aula i Consiglieri Giunti P. - Praticò A. e Trimboli F.- sono presenti n. 11 Consiglieri.

COMUNE DI PRAIA A MARE
PROV. DI COSENZA

***“REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE ED
INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI”***

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge 267 / 2000 e degli art. 13 e 6 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, disciplina il diritto dei consiglieri comunali all'informazione, all'accesso ed alla copia degli atti e documenti utili all'espletamento del mandato elettivo.

Art. 2 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, nel rispetto del diritto di riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni e imprese.

2. Il diritto di accesso si esercita con modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 3 Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso

1. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione e/o estrazione di copia dell'atto in qualsiasi forma sia rappresentato il contenuto, sulla base di autorizzazione rilasciata dal Responsabile preposto.

2. L'accesso deve essere esercitato personalmente dai consiglieri comunali;

3. Il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né l'Ente ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato.

4. Il diritto di accesso si esercita attraverso:

- l'acquisizione di notizie ed informazioni verbali ed in forma scritta;
- la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti.

5. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici; non è possibile richiedere l'elaborazione di dati (art. 2, comma 2, del DPR 184/2006).

Art. 4 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area, tenuto ad evadere la richiesta, o a individuare il dipendente, del medesimo ufficio, addetto all'evasione della richiesta.

Art. 5 Atti accessibili

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono, ai sensi del Testo Unico degli Enti locali, pubblici.

2. I Consiglieri hanno in particolare diritto di accesso agli Atti formati, ai provvedimenti adottati e agli Atti preparatori, nonché agli Atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'Amministrazione.

Art. 6 Segreto d'Ufficio

Il Consigliere relativamente alle notizie e informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, è tenuto al segreto di ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla Legge.

Art.7 Casi di esclusione e di differimento

L'esercizio del diritto di accesso è escluso nei casi previsti da specifiche disposizioni legge.

Art.8 Procedura di accesso

1. La richiesta di visione e/o l'accesso informale e/o l'estrazione di copia, viene effettuata direttamente al responsabile dell'Area che, a seconda delle esigenze di ufficio, adotta i provvedimenti (o individua il dipendente di cui al precedente art. 4), assicurando che la richiesta venga evasa secondo le sottoelencate regole:

a. la visione, o l'accesso informale è disposta nell'immediatezza e comunque, per motivate esigenze d'ufficio, non oltre la settimana successiva a quella della richiesta, con conseguente messa a disposizione di un locale indicato dal responsabile dell'Area; Il consigliere, dopo aver visionato gli atti è tenuto a sottoscrivere, per presa visione apposito modulo con gli estremi delle pratiche esaminate.

b. la visione del protocollo è disposta dalle ore 13,00 alle ore 14,00 dei giorni lavorativi;

c. l'estrazione di copia è disposta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

2. Viene fissata deroga ai termini summenzionati, qualora la richiesta di accesso verta su delibere di Consiglio Comunale, su delibere di Giunta Comunale e su determinazioni del Responsabile del Servizio, che sono ancora in fase di stesura.

3. Non è consentito al consigliere di apporre alcun segno sui documenti e atti avuti in visione.

4 I consiglieri comunali hanno titolo ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente, salvo richiesta di elaborati grafici e/o piani che saranno consegnati, gratuitamente, su supporto magnetico.

5 la visione degli atti deve avvenire esclusivamente nel locale indicato dal Responsabile dell'Area

6 la visione e/o l'accesso informale deve essere effettuato, onde evitare intralci agli uffici comunali, dalle ore 13.00 alle 14.00 dei giorni lavorativi. L'orario potrà essere modificato dal Sindaco, previa comunicazione ai capigruppo consiliari, al fine di evitare ulteriori passaggi in Consiglio comunale del regolamento al solo scopo di modificare la fascia oraria;

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555
www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it P.I. 00392090783

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE ED INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PREMESSO che con deliberazione n.25 del 06.09.2010 il Consiglio Comunale di Praia a Mare ha approvato il *regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei consiglieri comunali*;

Che i consiglieri di minoranza hanno proposto ricorso al TAR per la Calabria per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 25 del 06.09.2010;

Che con sentenza n.66 del 12.01.2011 il TAR per la Calabria, ha accolto il ricorso ed ha annullato parzialmente l'art. 3, terzo comma, e, interamente, gli artt 7, secondo comma, 8, primo comma, lett b, 8, ultimo comm, e 9 del regolamento;

Ritenuto dover procedere all'ottemperanza della predetta sentenza che in ogni caso nella parte motiva ha evidenziato che la visione o l'accesso informale può essere disciplinato in modo tale da recare il minore turbamento alle attività degli uffici (specificando a titolo esemplificativo dalle ore 9,00 alle ore 10,00);

Rilevata una evidente contraddizione tra la parte motiva e la parte dispositiva della predetta sentenza, in quanto, mentre nella prima viene censurato il regolamento nella parte in cui non consente ai consiglieri di inoltrare richieste d'accesso via fax o e-mail, nella parte dispositiva viene annullato parzialmente l'art.3 c.3 che prevede una ipotesi diversa:

Considerato che, per esigenze organizzative il Comune di Praia a Mare ritiene di dover concedere il diritto d'accesso dalle ore 13,00 alle ore 14,00;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di ottemperare alle prescrizioni della sentenza n.66/2011 del TAR di Catanzaro ;

Di revocare la delibera di C.C. 25 del 06.09.2010;

Di approvare il nuovo *“regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei consiglieri comunali”*

Di dare atto che il nuovo regolamento è composto da n° 8 articoli.

Il Sindaco
Dott. Carlo Lomonaco



Oggetto: Regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei consiglieri comunali

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,

SI ATTESTA

Praia a Mare, li

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Rag. Greco Giacomo

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta


SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario () NON DOVUTO

Praia a Mare, li 11.02.2011

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



=====

A) ai fini della regolarità contabile:

parere favorevole parere contrario () NON DOVUTO

Praia a Mare, li

IL RESPONSABILE
Rag. Greco Giacomo

I Consiglieri comunali del gruppo "Praia Città d'Europa" Biagio Praticò, Rosa Ceglie, Mario Daniele Managò, Antonio Praticò e Francesco Trimboli, evidenziano, ancora una volta in questa sede, che nei loro confronti è in atto una perdurante, pervicace e gravissima forma di ostruzionismo da parte dell'Amministrazione comunale che impedisce a questi ultimi il regolare svolgimento del loro mandato elettorale e delle funzioni ad esso connesso.

E' sufficiente evidenziare che, sino ad oggi, anche ai fini della semplice "visione" di un qualsivoglia "atto" del Comune di Praia a Mare (permesso di costruire, concessione demaniale, determina degli Uffici, atti di gara ecc.....) i ricorrenti sono stati costretti a sottostare a preventivi e curiosi colloqui con i Dirigenti comunali, a dover formulare istanza di accesso ai singoli Uffici, ed attendere lunghi tempi di riscontro alle loro richieste di accesso in ordine sia alla possibilità di accedere a tali atti sia al tempo ed alle modalità di accesso a quanto richiesto.

In ragione di tutto quanto innanzi i ricorrenti sono stati costretti a ricorrere, più volte, durante il loro mandato, alla Giustizia Amministrativa al fine di poter accedere agli atti comunali.

Ed infatti,

con sentenza n. 1749 del 2007 il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso dei ricorrenti ed ha condannato l'amministrazione comunale di Praia a Mare ad esibire gli atti richiesti dai ricorrenti e denegati con le note impugnate in quel giudizio.

Con sentenza n. 1750 del 2007 il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, accogliendo la domanda dei ricorrenti ha dichiarato la illegittimità di alcune note sindacali con le quali si negava l'accesso agli atti da parte del Comune di Praia a Mare ed ha condannato l'Amministrazione resistente alla esibizione dei documenti richiesti.

Con sentenza n. 421 del 2009 il T.A.R. Calabria, Catanzaro, sezione seconda, ha annullato in parte qua il Regolamento comunale sull'accesso agli atti nella parte in cui disponeva particolari limitazioni all'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali in relazione ad alcuni atti;




Con sentenza del Consiglio di Stato n.6963 del 2010, è stata dichiarata la illegittimità del diniego di accesso opposto ai ricorrenti in relazione ad alcune richieste dagli stessi formulate.

Con sentenza n. 66 del 2011 il T.A.R. Calabria Catanzaro, sezione seconda ha annullato in parte qua un nuovo Regolamento comunale sull'accesso agli atti nella parte in cui disponeva particolari limitazioni all'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali in relazione ad alcuni atti;

Con ben cinque sentenze, quindi, il comportamento del Comune di Praia a Mare è stato censurato dai Giudici amministrativi in quanto lesivo del diritto di accesso dei Consiglieri Comunali di Praia a Mare.

Premesso quanto innanzi, a distanza di un solo mese dall'ultima sentenza del T.A.R. Calabria, n. 66 del 2011, l'Amministrazione Comunale nel continuare la sua perdurante, pervicace e gravissima forma di ostruzionismo che impedisce ai Consiglieri di minoranza il regolare svolgimento del loro mandato elettorale e delle funzioni ad esso connesso, e disattendo la sentenza del T.A.R. Calabria Catanzaro, si appresta, nella seduta odierna, a revocare la delibera consiliare n. 25 del 6/09/2010 e ad approvare un nuovo *"Regolamento per l'accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali"* del Comune di Praia a Mare, che ancora una volta offende il ruolo dei Consiglieri di minoranza stessi obbligando loro alla visione degli atti dalle ore 13,00 alle ore 14,00 rispetto alla previsione del T.A.R. Calabria che individuava l'orario dalle ore 9,00 alle ore 10,00. **Persistendo così in continue azioni illecite e abusi di potere.**

Per codesta Amministrazione fare il Consigliere di minoranza, oltre ad essere perseguitato, deve significare affrontare sacrifici, mentre fare il Consigliere di maggioranza consente lo svolgimento del proprio mandato elettorale senza alcuna limitazione in termini di tempo e di spazio (un ufficio dotato di telefono, computer, idonea scrivania ed entrata ed uscita per come liberamente desidera). L'Amministrazione comunale dimentica, volutamente, che la legge concede gli stessi diritti a tutti i consiglieri comunali siano essi di maggioranza



che di minoranza. Alla luce di quanto sopra l'orario di accesso relegato all'ultima ora di lavoro dovrà essere modificato prevedendo l'ipotesi evidenziata dal T.A.R. Calabria Catanzaro che è quella dalle ore 9,00 alle ore 10,00, tale da recare il minore turbamento alle attività degli uffici.

Ricordiamo al Sindaco e al Consiglio che mai i Consiglieri di minoranza hanno preteso l'immediata consultazione diretta del protocollo informatico, bensì solo su presentazione di richiesta di rilascio copia. Il nostro buon senso che non ha mai inteso recare turbamento alle attività degli uffici, non è stato apprezzato, ma anzi con il nuovo regolamento si intende penalizzare ancora di più i Consiglieri di minoranza.

Gli atti che vengono richiesti in copia non possono essere rilasciati in un termine di trenta giorni, ma certamente quanto meno in un termine ridotto al massimo a quindici giorni. In tal senso si è anche pronunciata costantemente la Giustizia Amministrativa.

Il tempo assegnato per i Consiglieri, per il rilascio di copie, non può essere equiparato ai tempi riservati ai cittadini: ne verrebbe penalizzata l'attività degli stessi Consiglieri, in quanto non verrebbero posti in condizioni di esercitare al meglio il proprio mandato.

Sindaco, ove non vengano prese in considerazione le sopra riportate nostre richieste, ancora una volta saremo costretti a rivolgerci alla Giustizia Amministrativa, nonché al Capo dello Stato per porre fine a tale perdurante atteggiamento ostruzionistico e lesivo della nostra dignità e del nostro mandato elettorale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri in una nota rimessami nel mese corrente, mi ha rappresentato la possibile esistenza di un danno erariale nei casi di soccombenza del Comune al ristoro delle spese legali; pertanto la invito a valutare con estrema attenzione anche tale circostanza, onde evitare il rischio di vederla coinvolto direttamente in una simile circostanza, alla luce anche di tutte le sentenze sopra citate che hanno visto soccombere il Comune.

Visto la funzione del Sindaco, posto presso una partecip
alle votazione del presente ordine del giorno e
affidando l'incarico -

Di

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 21.02.2011

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to **IL SINDACO**
Dottor Carlo Lomonaco

F.to **IL SEGRETARIO**
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 04/03/2011 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 19/03/2011.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale al n° 194 per 15 giorni consecutivi dal 04/03/2011 al 19/03/2011

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.ra Rizzo Marilena